

CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Castelfidardo, previa trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020, concede in appalto il servizio in oggetto, da effettuare nei modi e nei termini stabiliti nel presente capitolato.

ART. 2
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – FINALITA'

Il SAD è costituito da un complesso di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale, a supporto della famiglia, erogati al domicilio della persona che si trova in condizioni di parziale o totale non autosufficienza.

Il SAD rientra nel sistema integrato di interventi e servizi sociali come previsto dalla L.328/00 e si ispira a principi di universalità, uguaglianza ed imparzialità, garantendo il rispetto della dignità e della libertà dell'individuo, attraverso la realizzazione di un progetto personalizzato condiviso con il destinatario e la sua famiglia.

Il SAD opera nel rispetto della persona e della sua famiglia, sostenendola nello svolgimento delle proprie funzioni, senza sostituirsi ad essa.

Il SAD, oltre ad erogare prestazioni a domicilio, ha la funzione di permettere o facilitare l'accesso della persona in difficoltà ai diversi servizi operanti sul territorio o di consentire una migliore vita di relazione.

Il SAD infatti è un servizio socio-assistenziale finalizzato a favorire il permanere della persona nel proprio ambiente di vita e di relazione, in condizioni di massima autonomia e benessere psico-fisico possibili, nel rispetto delle scelte individuali.

Il SAD persegue le seguenti finalità:

- favorire, per quanto possibile, la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare e sociale migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia di appartenenza evitando altresì, l'istituzionalizzazione dell'anziano o ricoveri impropri;
- contrastare l'isolamento dell'anziano attraverso la promozione e il mantenimento della rete di relazioni familiari e sociali;
- facilitare l'accesso della persona in difficoltà alla rete integrata dei servizi territoriali;
- garantire aiuto e sostegno ai familiari sia per la gestione dell'anziano che per alleviarli dall'impegno di cura quotidiano;
- assicurare un livello minimo e uniforme di assistenza ai cittadini di cui all'art. 4, residenti in uno dei Comuni dell'ATS XIII, attraverso un uso ottimale delle risorse;
- promuovere l'autonomia della persona e della famiglia a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
- favorire l'inserimento e la partecipazione alla vita comunitaria per contribuire ad eliminare ogni forma di isolamento sociale;
- evitare, ove possibile, ricoveri impropri sanitari e sociali;
- favorire il più possibile le dimissioni da strutture sanitarie;

- favorire il mantenimento del progetto di autonomia nonché il collegamento con i servizi territoriali sanitari e sociali, per la persona che non dispone di una rete parentale e amicale, temporaneamente ospitata in una struttura sanitaria e/o assistenziale.

L'obiettivo verrà perseguito attraverso la formulazione di programmi individuali d'intervento che terranno conto dei bisogni rilevati e delle risorse formali ed informali del territorio.

Il programma in questione verrà predisposto dall'assistente sociale dell'Ente che quando necessario si rapporterà con i servizi-socio-sanitari integrati territoriali.

Il Programma individualizzato d'intervento prevede:

- Obiettivi
- Prestazioni
- Monte ore settimanale di servizio
- Numero e durata degli accessi settimanali
- Modalità di verifica

Il servizio dovrà essere svolto a domicilio dell'utente ma potranno essere effettuati anche interventi in ambienti extra allo stesso se la situazione lo richieda (ricovero ospedaliero, visite presso strutture entro i 30 Km, etc).

Il Progetto individuale di assistenza domiciliare prevede la condivisione del richiedente ed il coinvolgimento dei suoi familiari, della rete parentale, amicale, del vicinato e di altri servizi territoriali.

Il responsabile del Progetto è l'assistente sociale del Comune.

ART. 3

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono usufruire del SAD i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea che abbiano compiuto 65 anni di età in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, residenti nel Comune di Castelfidardo.

Il cittadino di uno Stato non aderente all'UE è ammesso solo se in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per stranieri), ai sensi dell'art. 41 D. Lgs 286/1998.

Usuiscono del servizio di assistenza domiciliare nuclei famigliari o singoli, privi o carenti di risorse di autonomia ed in particolare le seguenti fasce di popolazione più deboli:

- persone e/o nuclei famigliari in cui sono presenti soggetti con ridotto grado di autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa, in situazione di solitudine e di isolamento psico-sociale, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno (in particolare i soggetti in età avanzata e disabili);
- persone e/o nuclei familiari comprendenti soggetti disabili, a rischio di emarginazione, in presenza di situazioni di grave disagio o emergenza.

ART. 4

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere gestito nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato, nel rispetto dei modelli organizzativi e di gestione del Settore Servizi Socio-Educativi e nel rispetto del Regolamento comunale del Servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD).

ART. 5

DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal mese di Gennaio 2022 con termine nel mese di Dicembre 2022.

E' tuttavia facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio dandone comunicazione alla ditta appaltatrice, mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di 1 (un) mese. In tal caso alla stessa ditta sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 c.c. a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del servizio prestato nel periodo in cui il recesso ha avuto effetto (rinvio art. 34).

Nel caso in cui, in corso d'opera, il servizio dovesse trasformarsi in servizio di Ambito Territoriale (ATS XIII) per decisione conseguente alla volontà del relativo Comitato dei Sindaci, il preavviso di disdetta verrà comunque comunicato entro 1 (un) mese.

ART. 6

ORARIO DEL SERVIZIO

Il servizio presso l'abitazione dell'utente o nei casi extra domicilio indicati nell'art. 2 dovrà essere svolto nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, in orario compreso tra le ore 7,30 e le ore 20,00 per tutto l'anno con orario giornaliero per ogni utente indicato ad inizio servizio nel Programma Individuale.

Solo in casi straordinari potrà essere richiesto il servizio anche nei giorni festivi.

Variazioni sugli interventi previsti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio preposto alla gestione del servizio.

ART. 7

AMMISSIONE DEGLI UTENTI AL SERVIZIO

L'Ammissione al servizio, su richiesta dell'utente, viene disposta dopo adeguata valutazione e comunicata alla Ditta aggiudicataria, compresi gli orari ed i giorni in cui dovrà essere erogato l'intervento.

Per ogni persona presa in carico dal servizio verrà formulato un programma individuale di intervento così come descritto nell'art. 2 del presente capitolato.

Il programma vincola la ditta all'integrale e puntuale adempimento di quanto prescritto, fatte salve le modifiche che si renderanno necessarie per interventi d'urgenza.

La cessazione del servizio o eventuali variazioni dello stesso dovranno essere disposte dall'Ufficio comunale competente.

L'ammissione al servizio è subordinata alla presenza di determinati requisiti meglio indicati nel precedente art. 3 ed alla valutazione della situazione economica del richiedente e dei tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) allo scopo di verificarne il diritto alla totale gratuità o alla definizione della quota di compartecipazione alla spesa.

Gli indicatori per la valutazione economica sono individuati con apposito Regolamento Comunale.

ART. 8

PRESTAZIONI

In particolare le prestazioni che gli operatori dovranno garantire sono le seguenti:

- Segretariato sociale: attività di informazione sulle risorse a disposizione degli utenti nella rete dei servizi territoriali, espletamento di pratiche burocratiche (pagamento bollette, ritiro documentazione varia, etc...);

- Sostegno nel processo di autonomia e socializzazione dell'utente: attività atte a favorire la socializzazione e l'inserimento dell'utente nel contesto sociale anche attraverso l'utilizzo di risorse collettive per il tempo libero. (accompagnamento per visite mediche, disbrigo pratiche ed altre necessità che comportino lo spostamento non autonomo dal domicilio, sostegno volto all'autosufficienza ed ad una regolare organizzazione delle attività giornaliere, sostegno volto a favorire la vita di relazione, anche con il coinvolgimento di amici e parenti);
- Aiuto domestico: attività finalizzate al decoroso permanere dell'utente nella propria abitazione. Si esplicano generalmente in:
 - preparazione dei pasti a domicilio;
 - aiuto per il governo della casa e delle attività domestiche;
 - cura delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento agli ambienti destinati a funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
 - cambio, lavaggio e stiratura della biancheria personale e del letto;
 - lavanderia e guardaroba;
 - spesa e rifornimenti medicinali, materiali igienico-sanitari, etc..;
 - indicazioni sulle corrette norme igieniche e sanitarie.

Il materiale di pulizia e quant'altro necessario a questo intervento deve essere fornito dall'assistito.

- Cura ed igiene della persona: attività finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della persona. Si esplica essenzialmente in:
 - cura dell'igiene personale (igiene giornaliera, bagno, doccia, spugnature a letto, cambio dei presidi per l'incontinenza, etc..);
 - aiuto nella vestizione;
 - aiuto nella deambulazione;
 - aiuto nell'assunzione dei pasti;
 - sostegno psicologico empatico;
 - interventi di emergenza;
 - rilevamento della temperatura;
- Attività socio-assistenziali e sanitarie di facile esecuzione:
 - collaborazione con i familiari e/o operatori sanitari nella sorveglianza della corretta assunzione dei farmaci prescritti;
 - mobilitazione se costretta a letto;
 - aiuto nella mobilitazione attiva e passiva della persona non autosufficiente;
 - opportuna segnalazione di sintomi e malattie agli operatori sanitari;
 - segnalazione, in caso di urgenza, al medico di medicina generale di eventi particolarmente significativi;
 - collaborazione nei casi complessi, per la propria competenza, con operatori appartenenti alla ASUR;
 - aiuto al mantenimento di abilità (uso telefono, dell'autobus, etc..);
 - segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate nel corso dell'attività e di problemi che comportino interventi immediati o specifici;
 - potrà altresì essere svolta attività di coordinamento con risorse private attivate direttamente dall'utente, presenti a domicilio a completamento degli interventi assistenziali.

La ditta aggiudicataria può senz'altro avanzare per iscritto proposte di eventuali modifiche od integrazioni relative alle metodologie o modalità di intervento e quant'altro ritenuto utile per l'esecuzione di un servizio sempre migliore. Le proposte di cui sopra verranno valutate dal Comune di Castelfidardo ed eventualmente attuate.

ART. 9 PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio con operatori idonei a svolgere le mansioni indicate all'art. 8, operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Requisiti di base:

- età minima anni 18;
- capacità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti;
- idoneità psicoattitudinale ad attività professionali da svolgersi in rapporto con soggetti anziani e/o disabili;
- assenza di condanne penali e di cariche penali pendenti;

Requisiti Professionali:

- diploma di scuola media inferiore (per i nati prima del 1952 sarà sufficiente il diploma di scuola elementare) e attestato di specifici corsi di formazione OSA oltre ad un anno di esperienza nei servizi di assistenza domiciliare o nei servizi tutelari.

Gli operatori saranno individuati dalla Ditta aggiudicataria, tenendo conto delle caratteristiche dell'utente e dell'operatore nonché della continuità di prestazione del servizio da parte dei medesimi con i cittadini fruitori.

Nel caso in cui si verifichi l'assenza di un operatore la ditta ha l'obbligo di garantire la sostituzione avvisando l'utente e l'ufficio assistenza dell'Ente appaltante, entro 24 ore.

Se da motivata segnalazione dell'Ente, tale personale non risultasse idoneo, la ditta aggiudicataria deve provvedere alla relativa sostituzione entro cinque giorni dalla comunicazione, pena l'applicazione di una sanzione di € 100,00 giornalieri per ogni unità di personale e la decadenza del rapporto nel caso di protrazione del termine di sostituzione oltre il decimo giorno.

La ditta, inoltre, metterà a disposizione per il servizio un referente che garantirà la puntuale esecuzione dei termini del contratto, curerà tutti gli aspetti gestionali ed amministrativi connessi con l'attività della ditta.

Il Comune individua nel Responsabile del Settore Socio Educativi il referente nei rapporti con la ditta.

Riservatezza

La Ditta assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati ed informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

La Ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con proprio personale regolarmente assunto ed avente i requisiti di cui sopra, per il quale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.

La Ditta si impegna a rispettare integralmente per il personale impiegato nell'attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai C.C.N.L. di settore. In particolare l'eventuale Ditta appaltatrice si impegna ad applicare le condizioni normative e retributive previste dal C.C.N.L. di categoria per tutto il personale dipendente e anche per i rapporti con i lavoratori, salvo diversa discrezionalità consentita dalla Legge. La Ditta é obbligata, altresì, ad osservare i contratti medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. *La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune, prima dell'inizio dell'appalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi, Antinfortunistici.* Si impegna, inoltre, ad esibire su richiesta del Comune la documentazione attestante l'osservanza dei suddetti obblighi. L'inottemperanza degli obblighi precisati nei precedenti capoversi comporterà la risoluzione del contratto.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro, che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa, nell'esecuzione del servizio, intendendosi a riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

La Ditta è l'unica responsabile degli eventuali danni che comunque dovessero derivare al personale o agli assistiti nell'espletamento del servizio, per incuria o negligenza degli operatori, per la tutela dei quali dovrà essere contratta idonea assicurazione antinfortunistica e di responsabilità civile, in modo da garantire agli assistiti, agli assistiti e ai terzi in genere, ogni copertura contro qualsiasi rischio derivante dall'attività e dal rapporto di servizio.

In caso di inefficacia delle polizze assicurative stipulate il risarcimento del danno rimarrà a completo carico della Ditta.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni inerenti l'esercizio dell'attività svolta, vengano considerate riservate e come tali trattate, in osservanza del Regolamento UE 2016/679 del 27/4/2016. Il personale della Ditta è tenuto, inoltre, a rispettare le norme di educazione che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza etica nel lavoro, in particolare rispetti la puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni concordate.

Deve inoltre conoscere le misure idonee per la protezione individuale e garantire dal punto di vista della sicurezza le prestazioni rese. La Ditta ed il personale devono uniformarsi ed attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro, in conformità alle vigenti Leggi in materia – D. Lgs. 81/2008 ed istruirlo circa i rischi ai quali può andare incontro. A tal fine la Ditta aggiudicatrice dovrà predisporre, prima dell'inizio dell'attività, il proprio piano di sicurezza e provvedere alla formazione dei propri dipendenti in merito. La Ditta aggiudicataria è tenuta all'aggiornamento del documento di valutazione rischi, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività di assistenza domiciliare.

La Ditta si impegna ad utilizzare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze rappresentate dal Comune ed a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

In caso di astensioni dal lavoro per sciopero, la Ditta dovrà comunque attenersi a quanto stabilito dal contratto collettivo di riferimento ed alle modalità previste dalla vigente normativa in materia di scioperi.

La Ditta si obbliga ad indicare al suo interno il Responsabile del servizio per gli aspetti gestionali-organizzativi e per il coordinamento tecnico.

La Ditta deve provvedere a dotare il personale di cartellini di riconoscimento.

La Ditta, nella qualità di datore di lavoro, si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e qualsiasi altra prescrizione, normativa che potrà essere emanata in materia.

Qualora risulti che la Ditta non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui al presente articolo, o comunque al Comune risultino irregolarità contributive, il Comune sospenderà il pagamento delle fatture fino a che la Ditta non si sia regolarizzata.

Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, la Ditta non potrà pretendere alcuna somma per interesse, risarcimento danni o qualsiasi altro titolo.

Resta inteso, in ogni modo, che il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi tra l'aggiudicatario ed il personale dipendente.

Data la particolare delicatezza del servizio affidato in appalto, la ditta aggiudicataria impiegherà personale di assoluta fiducia e provata riservatezza, soprattutto in relazione a notizie sugli utenti e sulle loro condizioni di salute psico-fisica di cui il personale stesso venga a conoscenza.

Le sostituzioni devono essere effettuate con personale comunque in possesso di requisiti professionali adeguati. La ditta aggiudicataria non può richiedere al Comune di avvalersi di personale tirocinante.

Le sostituzioni sono a totale carico della Ditta aggiudicataria rientrando nel corrispettivo orario.

Le segnalazioni e le richieste del Comune saranno impegnative per la Ditta aggiudicataria, che provvederà a sostituire l'unità lavorativa che risultasse eventualmente non idonea a svolgere le mansioni affidate.

Il personale impiegato deve possedere i seguenti requisiti di base:

- capacità fisica a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria prevista dalla normativa vigente;
- titolo di studio richiesto dal presente Capitolato;
- idoneità psico-attitudinale per l'attività da svolgere con gli utenti;
- assenza per condanne penali e di carichi penali pendenti.

Presso la ditta aggiudicataria deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie, le certificazioni professionali e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti. Il Responsabile Comunale del Settore "Servizi Socio Educativi" ha la facoltà di verificare, in ogni momento, la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Il personale in servizio dovrà compilare giornalmente il "foglio di servizio individuale" con l'indicazione dell'orario effettivamente svolto.

I "fogli di servizio" di cui sopra una volta compilati e controfirmati dall'utente o suo familiare, dovranno essere inviati contemporaneamente alla fattura del mese cui si riferiscono le prestazioni. Oltre a quanto già stabilito in altri articoli del presente capitolato, la ditta aggiudicataria si impegna, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, a garantire il più possibile la continuità degli operatori mediante l'impiego del personale che sta già espletando il servizio di che trattasi.

La Ditta aggiudicataria trasmette il nominativo dell'operatore incaricato con la precisazione della data di nascita, domicilio, titoli, referenze ed orari di servizio, corsi di formazione.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria le spese di trasporto/viaggio relativi agli accessi domiciliari ed ai collegamenti con le sedi di riferimento territoriale del Comune di Castelfidardo.

La Ditta dovrà provvedere ad idonea copertura assicurativa per i casi in cui, straordinariamente l'assistito dovesse essere accompagnato con il mezzo dell'operatore.

La ditta appaltatrice si obbliga ad esibire, su richiesta, ogni idonea documentazione atta a dimostrare la regolarità retributiva e l'applicazione integrale del contratto, nonché una attestazione di correttezza contributiva rilasciata dalla sede INPS e INAIL competente per territorio.

Qualora da comunicazione dell'Ispettorato del Lavoro e dell'INPS risulti che la ditta non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui al presente articolo, o comunque al Comune risultino irregolarità contributive, la ditta riconosce al Comune la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli averi della medesima pari al 20% dei compensi dovuti, fino a quando gli Uffici competenti avranno dichiarato l'avvenuta regolarizzazione.

In alternativa alla trattenuta cautelativa, la ditta potrà presentare apposita polizza fideiussoria di pari importo.

Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, la ditta non potrà pretendere alcuna somma per interesse, risarcimento danni o qualsiasi altro titolo.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio od altro, che dovessero accadere al personale o agli utenti nell'espletamento del servizio, per incuria o negligenza degli operatori, per la tutela dei quali dovrà essere contratta idonea assicurazione antinfortunistica e di responsabilità civile, in modo da garantire agli operatori, agli assistiti e ai terzi in genere, ogni copertura contro qualsiasi rischio derivante dall'attività e dal rapporto di servizio.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/4/2016 le attività di trattamento dei dati avverranno sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dal Comune. L'operatore che presterà il servizio, assumerà gli obblighi dell'incaricato al trattamento per quanto di competenza. L'affidatario dovrà garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia. Il personale impiegato dovrà attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio.

ART. 10 NUMERO DELLE ORE

L'elenco iniziale delle persone da seguire, che viene previsto per circa **12** soggetti e per un totale di **h 2.300** nel corso dei **12 mesi**, potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto a seconda dei programmi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, senza che per questo la ditta appaltatrice possa accampare pretese o diritti di sorta, salvo il pagamento del compenso per le maggiori ore da effettuare e concordare preventivamente con il Comune.

Nel corso dell'appalto il numero delle ore potrà variare in più o in meno, in rapporto al numero ed alle necessità degli utenti del servizio ed alle disponibilità di Bilancio.

Ove il servizio non possa essere svolto per cause non imputabili alla ditta, alla stessa non compete alcun compenso ove il Comune comunichi l'impedimento anche a mezzo telefono con almeno quattro ore di anticipo.

ART. 11 COORDINAMENTO - VIGILANZA

Il coordinamento e la vigilanza sono espletati dal Settore Servizi Socio Educativi del Comune di Castelfidardo.

ART. 12 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE A CARICO DELLA DITTA

La ditta aggiudicatrice deve provvedere a:

- garantire funzionalità e immediatezza di interventi;

- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- realizzare il progetto esecutivo di gestione offerto in sede di gara, seguendo le indicazioni metodologiche proposte, mettendo in atto i correttivi e gli adeguamenti operativi richiesti;
- l'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti;
- predisporre un sistema informatizzato che consenta una adeguata programmazione, gestione e controllo degli interventi sulla base di una analisi dei bisogni e delle attività;
- garantire il controllo di qualità delle prestazioni anche attraverso indagine sul grado di soddisfazione dell'utente;

ART. 13 ORGANIZZAZIONE E COMPITI A CARICO DEL COMUNE

Spetta al personale del Comune:

- verificare i requisiti professionali del personale impiegato;
- assicurare l'attività del servizio sociale per la valutazione delle condizioni socioeconomiche ed il giudizio di ammissibilità degli utenti;
- verificare e valutare l'attività complessiva di servizio;
- controllare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni socio-assistenziali;
- controllare il rispetto delle norme contrattuali e regolamentari.

ART. 14 IMPORTO ANNUO DELL'APPALTO – base d'asta

Il valore complessivo (dal 1 Gennaio 2022 al 31 dicembre 2022) dell'appalto è pari a:

€ 39.999,00+ IVA 5% (€ 1.999,95) per totali € 41.998,95

- pari a complessive ore **2.300** ore.

ART. 15 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

- a) iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività ricomprese nell'oggetto dell'appalto;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo svolgimento di servizi similari (come specificato all'art. 18), regolarmente eseguiti negli anni 2018/2019/2020 per un importo annuo non inferiore ad € 50.000 – IVA esclusa.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016.

ART. 16 AVVALIMENTO

Il ricorso all'avvalimento è ammesso ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 .

ART. 17

PROCEDURA DI GARA

La procedura di scelta del contraente verrà effettuata tramite trattativa diretta nel MEPA, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, con ribasso sull'importo di **€ 39.999,00 (al netto degli oneri di sicurezza di € 0 non soggetti a ribasso)**.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che entro e non oltre il termine perentorio ivi indicato nella trattativa diretta nel Mepa avrà dichiarato di accettare tutte le condizioni del presente capitolato speciale.

Il soggetto provvisoriamente aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con provvedimento motivato, nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che sono state fornite notizie false. Detto provvedimento comporterà il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione nonché la segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria.

ART 18

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti aventi i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato, o registri equivalenti degli Stati dell'U.E. per la categoria di attività oggetto di gara;
- Aver gestito i servizi simili a quello messo a gara negli ultimi tre anni in via continuativa per conto di un Ente Pubblico o privato del settore socio-sanitario Servizio assistenziale domestico domiciliare (SAD) o simili (per simili si intendono esclusivamente R.S.A. – Casa Riposo – ospedali per servizio di pulizie o socio sanitari rivolti ai pazienti), per un valore annuale del servizio svolto almeno pari al valore indicato all'Art. 15 del presente capitolato con conseguente attestazione di valutazione per il servizio reso;

Per la partecipazione alla gara sono richiesti a pena di esclusione i seguenti requisiti da dichiararsi con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. N.445/2000:

- 1) di non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro per disabili (art. 17 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni);
- 3) che l'impresa ha conseguito un fatturato globale nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2018/2019/2020) di valore annuo almeno pari a quello del presente appalto (€ 50.000,00);
- 4) di essere in possesso di almeno n. 1 idonea e specifica referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito;
- 5) di aver preso visione del capitolato d'appalto e di aver preso visione di tutte le circostanze che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione del servizio;
- 6) di non trovarsi nelle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c.;
- 7) di essere in regola con il Documento regolarità contributiva (DURC).

Le cooperative o i Consorzi in possesso dei requisiti devono dichiarare ed indicare la persona autorizzata alla stipula del contratto e avere nel proprio organico la disponibilità di

personale ritenuta necessaria per lo svolgimento delle prestazioni come indicate nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dalla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione fino alla conclusione del periodo di emersione, come stabilito dall'art. 1-bis comma 14 della legge 383/2001 sostituito dall'art. 1 legge 266/2002.

In caso di aggiudicazione l'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva.

ART. 19

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire nei modi e tempi stabiliti nella trattativa diretta.

ART. 20

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La documentazione richiesta dovrà essere presentata nei modi e tempi stabiliti nella trattativa diretta.

ART. 21

DOCUMENTI DI GARA ALLEGATI

- capitolato speciale e modulistica.

Informazioni potranno essere fornite contattando il n. 071/7829356.

ART. 22

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e n. 217/2010 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati.

Tutti i pagamenti in dipendenza della presente concessione del servizio di gestione asilo nido devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con la ditta affidataria.

La ditta aggiudicatrice ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto art. 3, comma 7, della medesima legge, di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale dovrà riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

Nel contratto che si stipulerà con la ditta aggiudicataria, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultima assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il Comune verificherà in occasione di ogni pagamento alla ditta aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di omessa tracciabilità viene applicata una sanzione pecuniaria pari al 5% del valore della transazione stessa.

ART. 23

SICUREZZA (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.)

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione. In tal senso, la ditta aggiudicataria assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed esclusiva, nei confronti della stazione appaltante, la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni; si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì redigere e mantenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi, dando comunicazione al Comune di eventuali anomalie e/o rischi evidenziati o riscontrati.

ART. 24

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, costituita nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% del prezzo complessivo di gara, stipulata da primaria compagnia assicurativa italiana, di gradimento dell'Ente.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
- operatività della garanzia entro quindici giorni;
- validità della garanzia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La garanzia dovrà essere corredata, a pena di esclusione, "dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e qualora l'offerente risulti aggiudicatario".

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità relativa alla categoria di prestazioni da eseguire, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della garanzia allegando relativo certificato in originale o in copia autenticata.

Si precisa che in caso di Raggruppamento, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

Se la certificazione è già stata presentata in originale o copia conforme alla Stazione Appaltante per la partecipazione ad altre procedure il concorrente è tenuto a presentare lo stesso certificato anche in semplice fotocopia e ad indicare il numero di appalto per il quale il certificato è stato presentato.

Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia dovrà avere quale contraente i componenti del costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 25

REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Con il corrispettivo orario con cui sarà aggiudicato l'appalto, la ditta appaltatrice si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune di Castelfidardo per il servizio di che trattasi, connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatta del pagamento del canone.

Tale corrispettivo rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata del contratto.

ART. 26

RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta deve effettuare il servizio a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto.

E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta o al personale da essa dipendente.

La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni che verranno procurati agli utenti ed a terzi durante lo svolgimento del servizio nonché comunque dei danni causati dal proprio personale alle cose ed agli arredi, provvedendo in tal caso alla immediata sostituzione del materiale danneggiato ed al risarcimento dei danni a proprie spese. La Ditta dovrà accendere apposita polizza assicurativa per la copertura dei danni sopra indicati.

ART. 27

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio dandone comunicazione alla ditta appaltatrice a mezzo PEC con preavviso di almeno UN MESE. In tal caso alla stessa ditta sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del C.C. a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del servizio erogato nel mese in cui il recesso ha avuto effetto.

Nel caso in cui, in corso d'opera, il servizio dovesse trasformarsi in servizio di Ambito Territoriale (ATS XIII) per decisione conseguente alla volontà del relativo Comitato dei Sindaci, il preavviso di disdetta verrà comunque comunicato entro UN MESE.

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità, l'Amministrazione Comunale assegnerà alla Ditta un termine perentorio di inizio del servizio che sarà da essa medesimo insindacabilmente stabilito, anche in relazione alle esigenze del servizio.

L'Amministrazione Comunale avrà facoltà, ove tale termine sia trascorso infruttuosamente, di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto.

E' facoltà del Comune di Castelfidardo risolvere il contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- termine perentorio di inizio servizio, stabilito dall'Ente, trascorso infruttuosamente;
- apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione della ditta aggiudicataria;
- ripetuta non assicurazione di continuità del servizio da parte delle unità lavorative assegnate, salvo cause di forza maggiore non imputabili a responsabilità della ditta;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
 - interruzione non motivata del servizio;
 - per inosservanza dell'obbligo di stipula di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possono occorrere agli operatori della Ditta/Cooperativa, o essere provocati a terzi (R.C) nello svolgimento delle attività previste dall'appalto;
 - interruzione del servizio senza giusta causa;
 - inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal C.C.N.L. e mancata stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 9;
- Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
- In tale ipotesi, la risoluzione comporterà l'incameramento della cauzione da parte del Comune, salvo il risarcimento del per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

ART. 28 PAGAMENTI

La Ditta appaltatrice dovrà far compilare mensilmente a ciascun operatore un foglio di servizio individuale con l'indicazione delle prestazioni effettivamente rese distinte per servizio.

I fogli di servizio individuali debitamente compilati e sottoscritti dall'operatore dovranno essere firmati dall'utente o chi per lui, vistati dalla Ditta ed inviati al Comune.

Alla fattura dovranno corrispondere i fogli di servizio individuali degli operatori debitamente compilati e sottoscritti come sopra.

Il pagamento verrà effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura regolarmente prodotta alla quale sarà allegato il calendario delle ore effettuate, vistato dal responsabile del servizio, previa attestazione di regolarità da parte del funzionario responsabile del Settore VII "Servizi Socio Educativi". Ritardi nei pagamenti non danno diritto alla cooperativa di richiedere lo scioglimento del contratto. Nella fattura dovranno essere riportati i dati relativi alla determinazione ed al Capitolo riferito all'impegno definitivo ed il relativo CIG; tali dati verranno resi noti con apposita comunicazione e la loro mancanza sarà motivo di mancata liquidazione fino al completamento degli stessi. Alla fattura dovranno essere allegati i dati relativi alle disposizioni vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti senza i quali non si potrà procedere al pagamento della stessa.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, le liquidazioni delle fatture alla ditta che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

Le fatture non regolari saranno restituite a cura degli Uffici competenti; i termini per la liquidazione riprenderanno a decorrere dal giorno di nuova presentazione.

ART. 29 PENALITA'

L'appaltatore nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle altre disposizioni presenti e future emanate dal Comune.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penalità variabile a seconda dell'infrazione commessa in rapporto alla gravità dell'inadempienza, e comunque fino al 100% del corrispettivo del servizio contestato.

L'appaltatore stesso avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento è assunto dal funzionario responsabile del settore.

Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul compenso del mese successivo nel quale è assunto il provvedimento.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'appaltatore in via amministrativa.

ART. 30

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

E' vietata la cessione a terzi dell'appalto o la concessione, anche di fatto, in sub-appalto o a cottimo, di tutto o in parte del servizio senza l'autorizzazione dell'Ente, pena l'immediata risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti, in quanto applicabili.

ART. 31

SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 32

CONTROLLO, VALUTAZIONI E VARIAZIONI APPALTO.

Il responsabile del Settore ha diritto di richiedere, con nota motivata alla ditta aggiudicataria, la sostituzione del personale impegnato nella convenzione che non offra garanzia di capacità, valida costituzione fisica, contegno corretto o, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste nel presente capitolato.

Resta ferma la responsabilità della ditta aggiudicataria e le sanzioni previste dalla presente convenzione per tutte le mancanze evidenziate nello svolgimento del servizio anche nelle more del procedimento di sostituzione del personale chiesto dal Comune;

E' facoltà dell'Amministrazione autorizzare un prolungamento del servizio di cui all'art.15 alle stesse condizioni del presente capitolato ed in relazione alle disponibilità del bilancio comunale.

ART. 33

RECESSO

Il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, senza che l'aggiudicatario possa richiedere alcun corrispettivo per il recesso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui rilevi nella conduzione del servizio elementi tali da creare ostacolo od impedimento alla efficace soddisfazione delle finalità del servizio complessivo e nel caso in cui l'aggiudicatario perda i requisiti richiesti nel capitolato di gara e relativi allegati.

Il Comune di Castelfidardo potrà recedere dal contratto, inoltre, in ogni tempo e con preavviso di almeno UN MESE, nel caso in cui opti per una assunzione diretta del servizio.

Il Comune di Castelfidardo si riserva, inoltre, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal contratto o ridurre le prestazioni richieste qualora intervengano disposizioni normative e/o organizzative e/o gestionali che rendano necessaria e/o opportuna una diversa gestione del servizio, senza che l'aggiudicatario possa vantare indennità o compensi di sorta.

In ogni caso si fa comunque obbligo alla Ditta di dare continuità al servizio in corso nella più stretta osservanza del capitolato, fintanto che l'Amministrazione non provvederà alla sostituzione con altra Ditta o con modalità diverse di erogazione del servizio.

Il recesso potrà inoltre avvenire per le motivazioni indicate all'art. 27 del presente capitolato.

Art. 34

DETERMINAZIONI CAUTELATIVE

Le determinazioni di ordine cautelativo possono essere attuate dall'Amministrazione Comunale senza adozione di alcuna formalità.

Ciò nonostante, in nessun caso la ditta aggiudicataria può ritenersi esonerata dall'esecuzione degli obblighi che gli derivano dal contratto

ART. 35

CENTRALE OPERATIVA

Per tutti gli effetti del contratto la ditta aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale sita nel Comune di Castelfidardo o in alternativa entro una distanza massima di 30 Km.

In questa sede la ditta aggiudicataria deve garantire:

- un ufficio segreteria funzionante dalle ore 9,00 alle ore 17,00 di giorni feriali;
- una segreteria telefonica attivata negli orari di chiusura feriale e festiva dell'ufficio;
- la reperibilità, tramite cellulare, della responsabile del servizio alle ore 8,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali;
- un archivio contenente:
 1. cartelle individuali degli utenti, dati generali e procedure operative che consentano il passaggio di informazioni tra operatori della Ditta e altri soggetti pubblici e privati coinvolti;
 2. cartelle individuali degli operatori e documentazione sulle attività formative e sul lavoro di selezione del personale.

ART. 36

COSTITUZIONE IN MORA DELLA DITTA

Tutte le comminatorie ed i termini convenuti con il contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della ditta aggiudicataria.

ART. 37

VINCOLI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del contratto:

- il presente capitolato che dovrà essere allegato all'offerta, debitamente firmato in ogni pagina;
- l'offerta della ditta aggiudicataria, corredata di tutti i documenti richiesti;
- Il progetto.

ART. 38

ESCLUSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTI O AUTONOMO DEL COMUNE APPALTANTE

Per effetto dell'appalto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra il Comune e il personale della ditta la quale, con la presente, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 39

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire, per lo svolgimento dei servizi, la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo. I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla verifica dei requisiti generali e speciali conferiti dalla stazione appaltante alla ditta aggiudicataria. I dati, classificati come personali e sensibili, riguarderanno unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto. I dati comunicati e/o acquisiti dovranno essere restituiti integralmente al Comune alla scadenza del contratto.

Ogni ripresa audio, video o fotografica sui servizi oggetto della presente concessione del servizio di gestione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante. La relativa documentazione ed i materiali che nel caso ne derivassero restano di proprietà della stazione appaltante, che ne deve autorizzare in via preventiva eventuali loro usi.

ART. 40

NORMATIVA DI SALVAGUARDIA

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire, prioritariamente e nei limiti del possibile, la continuità del posto di lavoro al personale che all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto opera già nel servizio di cui trattasi. Ciò allo scopo di salvaguardare la continuità e la modalità operativa nei confronti degli utenti del servizio.

Art. 41

FACOLTA' DI ESTENSIONE DEL SERVIZIO

Qualora durante la gestione del servizio, a suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione dovesse verificare la necessità di integrare la gestione stessa con ulteriori prestazioni di natura complementare o assimilabili a quelle di cui al presente appalto, potrà affidare le stesse, con atto formale, alla Ditta purchè il relativo costo non sia superiore al 20% del corrispettivo pattuito nel contratto, nel rispetto della durata prevista all'art. 5 del presente capitolato.

Art. 42

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

La ditta aggiudicataria è tenuta all'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto di vendita stipulato per acquisti effettuati a mezzo MEPA, ai sensi dell'art.2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/72, come ribadito dalla risoluzione n.96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate tramite il contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale.